



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DANTE ALIGHIERI" DI ANAGNI

Cod. Meccanografico FRIS023002
Codice Fiscale 80005550605 Conto Corrente Postale n. 13586037
e-mail fris023002@istruzione.it indirizzo pec fris023002@pec.istruzione.it sito web www.iisanagni.it
Liceo Classico "D. Alighieri" Anagni FRPC023019 **Sez. ass. – Liceo Scientifico Fuggi FRPS02301C**
Località S. Giorgetto 03012 Anagni Via Verghetti 03014 Fuggi
Tel. 0775727817 Fax 0775733011 Tel. - Fax 0775514329

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 26/10/2016
Publicato sul sito web in data ____)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. PREMESSA

1. Il presente Regolamento di Istituto trae i propri principi ispiratori dalla Carta Costituzionale, dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e dalle leggi ordinarie dello Stato in materia di istruzione pubblica; in particolare offre completa ed esaustiva disciplina delle riserve regolamentari contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, integrato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).
2. L'Istituzione scolastica è luogo educativo che ha come finalità l'istruzione e la formazione degli studenti e delle studentesse. Tali finalità trovano realizzazione in un processo-sistema che, configurando la scuola come organizzazione complessa di servizio, richiede la collaborazione sia degli operatori scolastici in tutte le componenti sia dei destinatari del servizio.
3. L'Istituzione scolastica è luogo di produzione-rielaborazione e di trasmissione-ricezione di cultura in forma interpersonale e collettiva. Gli studenti e le studentesse devono avere la possibilità di fruire di tale forma anche attraverso l'utilizzazione delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici messi a disposizione dall'istituzione scolastica.
4. L'Istituzione scolastica è luogo d'esperienza democratica fondata sui principi della partecipazione, della cooperazione e dell'autonomia. Partecipazione, cooperazione ed autonomia, così come la collegialità, sono modi di essere di strutture statali o che operano in nome dello Stato. Ne scaturisce un conseguente quadro normativo che, come sistema di diritti e doveri, informa e guida gli atti e i comportamenti di tutti i soggetti che operano nella comunità scolastica.
5. Per quanto esposto nei commi 2, 3, 4, nel rispetto del dettato costituzionale e in sintonia con il P.O.F., l'Istituto di Istruzione Superiore "Anagni" si configura come istituzione scolastica:
 - destinata all'educazione democratica dei giovani e delle giovani, anche nella prospettiva della continuità e della formazione permanente;
 - attenta alle istanze socio-culturali fatte proprie nelle forme e nelle attuazioni ritenute opportune dagli organi individuali e collegiali competenti;
 - aperta alla visione interculturale del percorso scolastico, per la formazione della cittadinanza europea degli alunni;
 - aperta all'innovazione didattico-metodologica, promossa ed attuata nell'ambito delle disponibilità economico-finanziarie e in relazione alle condizioni strutturali e ambientali;
 - disponibile alla progettazione-realizzazione, sulla base di collegamenti in rete con le altre scuole e di accordi con la Regione e gli Enti locali, di percorsi formativi integrati.
6. Il presente Regolamento costituisce, unitamente alla Carta dei servizi, al Regolamento di disciplina, al Patto di corresponsabilità e al Piano dell'Offerta Formativa, la cornice normativa interna dell'Istituto.

Art. 2. ORGANI COLLEGIALI

1. Gli Organi collegiali operanti sono:
 - il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva;
 - il Consiglio di classe;
 - il Collegio dei docenti;
 - il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Per quanto attiene alla composizione, al funzionamento, alle attribuzioni e competenze dei citati organi, si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. n. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni.
3. Le attività di ciascuno degli OO.CC. sono programmate, in rapporto alle proprie funzioni e competenze, in modo da realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle stesse. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
4. Il Consiglio di Istituto opera ed espleta le sue funzioni nel rispetto degli artt. 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni. La sua convocazione deve essere predisposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data della riunione, e deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e la data della seduta. In caso di particolari urgenze, il Presidente del Consiglio di Istituto convoca con il mezzo più rapido. Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni della Giunta esecutiva si rinvia all'art. 8, commi 7 e 8 del D.lgs. n. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni e all'art. 2, comma 3 del D.I. n. 44 del 01/02/2001.
5. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal piano annuale delle attività. La convocazione segue, per i genitori e per gli alunni, la prassi del Consiglio di Istituto, per i docenti tramite circolare corredata dell'ordine del giorno, della data e dell'ora.
6. Il Collegio dei docenti svolge i propri lavori ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni, e può operare anche per commissioni, gruppi di lavoro e dipartimenti, esercitando così le proprie funzioni e competenze. Le convocazioni e le riunioni si svolgono secondo la stessa prassi dei Consigli di classe per la componente docenti.
7. Per quanto si riferisce alla composizione, alle attribuzioni e alle funzioni del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti si rinvia all'art. 11 del D.lgs. n. 297/1994.

TITOLO II

GLI STUDENTI

Art. 1. DIRITTI DEGLI STUDENTI

Per quanto attiene ai diritti e doveri degli studenti e delle studentesse si rinvia al D.P.R. n. 249/1998 e al D.P.R. n. 235/07. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari invece sono sanzionati secondo quanto stabilito dal Regolamento di disciplina approvato, ai sensi dei citati D.P.R., dal Consiglio di Istituto.

1. DIRITTO ALLA FORMAZIONE CULTURALE

Lo studente ha il diritto di acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro (D.P.R. n. 89, 15 marzo 2010, art. 2, c. 1).

2. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

L'Istituzione scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SULLE NORME

Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell'Istituzione scolastica.

4. PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE ALLA VITA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Lo studente ha il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita dell'Istituzione scolastica.

5. VALUTAZIONE TEMPESTIVA E TRASPARENTE

Lo studente ha il diritto di sapere quali conoscenze, competenze e abilità corrispondano ad ogni livello di apprendimento, nonché il livello minimo di sufficienza per ogni materia, anche ai fini di un'autovalutazione responsabile. Il docente deve, al termine di ogni prova, esplicitamente comunicare il voto, il giudizio e le

- eventuali strategie per migliorare l'apprendimento; le prove scritte, sia sommative che formative, devono essere riportate allo studente di massima entro 15 giorni, debitamente corrette e classificate.
6. **DIRITTO DI SCELTA DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE E AGGIUNTIVE**
Ogni studente ha diritto alla libertà di apprendimento e alla scelta autonoma delle attività integrative e aggiuntive offerte dall'Istituzione scolastica.
 7. **RITMI DI APPRENDIMENTO**
Le attività didattiche e quelle aggiuntive dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. Tale cura è compito degli organi collegiali, tramite le loro specifiche articolazioni.
 8. **ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI**
L'Istituzione scolastica promuove e favorisce tutte le iniziative atte a garantire agli studenti stranieri l'inserimento nella comunità scolastica nel rispetto della loro lingua, cultura e religione, realizzando attività interculturali.
 9. **QUALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO**
L'Istituzione scolastica assicura un ambiente fondato sul rispetto reciproco di tutti i membri della comunità educante, attraverso attività educative e didattiche basate su:
 - contenuti che abbiano importanza formativa, professionalizzante, motivazionale;
 - obiettivi che siano chiari, identificabili, raggiungibili e, per quanto possibile, misurabili;
 - metodologie che prevedano un'efficace organizzazione dei contenuti, adeguate strategie di presentazione, un corretto uso delle risorse e una costruttiva interazione docente-alunno;
 - trasparenza nel comunicare obiettivi, criteri di valutazione, risultati e relative motivazioni.
 10. **INIZIATIVE AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE PROMOSSE DAGLI STUDENTI**
Gli studenti sono chiamati a partecipare alla vita dell'Istituzione scolastica in modo propositivo, con iniziative nelle quali devono assumere il ruolo di protagonisti, perché si sviluppi in ciascuno il senso d'appartenenza alla comunità scolastica.
 11. **RECUPERO DI SITUAZIONI DI RITARDO, SVANTAGGIO E DISPERSIONE**
Le iniziative concrete che l'Istituzione scolastica pone in essere per prevenire o recuperare situazioni di svantaggio/dispersione sono:
 - Accoglienza;
 - Orientamento;
 - Corsi o sportelli di recupero, di sostegno e di approfondimento, secondo strategie di flessibilità ed attraverso l'individualizzazione dei percorsi.
 12. **SALUBRITÀ E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI**
L'Istituzione scolastica garantisce che le attività degli studenti si svolgano in un ambiente salubre e sicuro, fruibili anche da studenti diversamente abili, anche e con eventuale flessibilità organizzativa e/o programmazione individuale.
 13. **DISPONIBILITÀ DEI LOCALI E DI ADEGUATE STRUMENTAZIONI**
L'Istituto garantisce l'utilizzo dei locali, delle attrezzature e della biblioteca da parte degli studenti, favorendo anche la continuità di legame con gli ex studenti. Le aule speciali dell'Istituto verranno utilizzate dagli alunni delle varie classi secondo l'orario stabilito e nel rispetto del Regolamento d'uso.
L'Istituto favorisce la presenza degli studenti nel pomeriggio per lo svolgimento di tutte le attività integrative che li interessano. Durante l'apertura pomeridiana gli studenti possono accedere all'Istituto per lo svolgimento di tutte le attività extracurricolari programmate. Tutte le attività si svolgono con la presenza di un docente.
 14. **PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA SALUTE**
Nell'Istituto il servizio di sostegno e promozione alla salute e l'assistenza psicologica sono garantiti con una convenzione con l'ASL o con altri enti che preveda incontri sui temi dell'educazione alimentare ed ambientale, del tabagismo, dell'alcolismo, dell'AIDS ecc.
 15. **DIRITTO DI ASSEMBLEA E DI RIUNIONE**
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento. Le assemblee sono gestite e dirette dagli alunni: le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di classe. Le assemblee di Istituto sono presiedute da rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto. Le assemblee studentesche non sono organi dell'Istituzione scolastica, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, purché non in contrasto con le norme di legge e con il Regolamento di Istituto.

Art. 2. LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

1. Gli/Le studenti/studentesse e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituzione scolastica secondo quanto stabilito dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del D.lgs. n. 297/1994 e relative integrazioni e modificazioni.

2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per la discussione e l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e studentesse.

Assemblea di Istituto

3. L'Assemblea di Istituto è richiesta dalla maggioranza del Comitato studentesco o da almeno il 10% degli studenti; la richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico, salvo casi eccezionali, almeno 5 giorni prima della data prevista, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. È consentita un'Assemblea al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.
5. Un'assemblea straordinaria al mese può svolgersi nei locali della scuola al di fuori dell'orario delle lezioni. Per analogia alle norme sull'autonomia scolastica, è consentita l'utilizzazione flessibile (cioè non mensile) delle Assemblee di Istituto, con il limite massimo di tre mattinate consecutive.
6. Non è consentita l'assemblea in orario scolastico nel mese precedente la conclusione delle lezioni e negli ultimi 15 giorni del primo trimestre o quadrimestre.
7. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni possono partecipare, su richiesta, associazioni, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e secondo quanto indicato dall'art. 13 comma 6 del D.lgs. n. 297/94.
8. L'Assemblea si dota di un Regolamento che ne stabilisce le modalità di svolgimento. Tale Regolamento, proposto dagli alunni rappresentanti di Istituto, è trasmesso al Consiglio di Istituto per la necessaria verifica dell'osservanza delle disposizioni di legge.
9. L'assemblea si svolge di norma presso i locali dell'Istituto stesso; in alternativa presso altre sedi, secondo le richieste degli alunni rappresentanti di Istituto e compatibilmente con la normativa sulla sicurezza.
10. L'assemblea di Istituto, per lavori di ricerca o per la discussione di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici con partecipazione di esperti, è da considerarsi a tutti gli effetti come giornata di lezione e concorre pienamente al computo degli almeno 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni; ne discende che in tale giornata gli alunni hanno l'obbligo della presenza fino all'ultima ora di lezione ed i docenti sono tenuti a prestare servizio con firma di presenza, secondo il loro orario di lezione (D.lgs. n. 297/94, art. 12, 13 e 74 e N.M. del 26 nov. 2003, Prot. n. 4733/A3).
11. Per quanto attiene alla vigilanza sugli alunni durante l'assemblea di Istituto, il Dirigente Scolastico si avvale della cooperazione dei docenti e dei collaboratori scolastici, e ciò al fine di garantire un ordinato svolgimento della riunione, di tutelare la sicurezza degli studenti e delle studentesse che, pur fuori dall'attività didattica ordinaria, si trovano legittimamente nell'ambito dell'Istituzione scolastica.

Assemblea di classe

12. L'assemblea di classe può avere luogo una volta al mese durante le ore di lezione nel limite di due ore consecutive di lezione di una giornata.
13. L'assemblea di classe è chiesta dai due rappresentanti di classe o dalla metà più uno degli alunni della classe al docente coordinatore di classe, a ciò esplicitamente delegato: questi ne verifica la legittimità e provvede a far sì che si svolga coinvolgendo alternativamente le varie discipline.
14. Il regolare svolgimento dell'assemblea è assicurato dai rappresentanti che a turno fungeranno da Presidente e da Segretario. Questi dovrà redigere il verbale, il quale verrà consegnato al Dirigente scolastico o ad un docente delegato.
15. Durante lo svolgimento dell'assemblea può partecipare il docente in servizio nella classe durante l'ora dell'assemblea stessa. Qualora vi sia impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti o qualora non sia rispettato l'o.d.g., il docente è autorizzato a sciogliere l'assemblea.
16. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Art. 3. I DOVERI DEGLI STUDENTI

1. La frequenza regolare e responsabile è uno dei principali elementi per un positivo processo di apprendimento. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado (2010/2011), ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 14, c. 7 del D.P.R. n. 122/2009 e dalla C.M. n. 20/2011, si considerano assenze continuative (superiori a 5 giorni) che possono consentire di derogare ai limiti previsti le tipologie di seguito indicate:
 - assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico SSN;
 - assenze di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica certificate da un medico del SSN;

- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico SSN attestante la gravità della patologia.
- 3. Le deroghe sono comunque concesse a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Rientrano pertanto a pieno titolo nel tempo scuola le assenze degli alunni che, per causa malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedali o in luoghi di cura.
- 4. Sono riconosciute anche come deroghe le assenze per: 1) terapie e/o cure programmate; 2) donazioni di sangue; 3) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., nonché ad attività culturali di rilevanza nazionale e/o internazionale organizzate da enti e associazioni formalmente riconosciute; 4) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 5) gravi ed eccezionali motivi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimenti anche temporanei, rientri inderogabili al paese di origine, lutti, gravi motivi di salute della più stretta cerchia di familiari (genitori, facenti le veci, sorelle/fratelli)); 6) sospensione dalle lezioni (a causa di provvedimenti disciplinari) e/o da attività integrative e complementari; 7) partecipazione ad attività integrative organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, mobilità individuali per attività di partenariato, frequenza di stage, alternanza scuola-lavoro, orientamento ecc.); 8) partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza; 9) partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi per l'accesso all'Università o altri percorsi post-diploma; 10) riduzione di orario delle lezioni per cause di forza maggiore (elezioni, calamità, neve, assenze di insegnanti, disservizi nei trasporti ecc.); 11) visite specialistiche per gravi e documentati motivi di salute che non è possibile differire in orario extrascolastico.
- 5. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di Stato.
- 6. La frequenza alle lezioni, come pure alle altre attività svolte nel contesto dell'attività curricolare, è obbligatoria. Dopo 5 giorni di assenza continuata la giustificazione deve essere corredata da certificato medico attestante l'idoneità dell'alunno/a, sia esso/a maggiorenne o minorenne, al rientro. Le assenze dei giorni non continuativi devono essere giustificate distintamente. Le assenze di massa vengono considerate mancanza disciplinare, le cui sanzioni sono riportate nel Regolamento di disciplina.
- 7. L'ingresso nell'Istituto avviene nei cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni.
- 8. Per gli alunni locali o pendolari senza oggettivi problemi di trasporto pubblico è consentita eccezionalmente una tolleranza di 10 minuti di ritardo rispetto all'inizio delle lezioni, con ingresso alla prima ora, fino al limite massimo di 8 (otto) volte ad anno scolastico, previa autorizzazione del docente in servizio nella classe e annotazione del ritardo sul registro di classe e sul libretto personale (con giustificazione). Per gli alunni locali o pendolari con problemi oggettivi di trasporto pubblico è sempre consentito l'ingresso alla prima ora entro il limite di tolleranza di 10 minuti di ritardo rispetto all'inizio delle lezioni (tale ritardo deve essere annotato sul registro di classe, ma non giustificato).
- 9. Oltre tali limiti di tolleranza, i suddetti alunni ritardatari entrano egualmente in classe nel corso della prima ora, ma tale ritardo comporta la decurtazione dei minuti persi della prima ora di lezione dal monte ore complessivo necessario per la validità dell'anno scolastico. La fattispecie di entrata a seconda ora è consentita fino ad un massimo di 10 (dieci) volte ad anno scolastico, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (che puntualmente registrerà i ritardi, ai fini non solo del recupero in attività scolastiche, ma anche della comunicazione/convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci e di eventuali sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio di classe), annotata dal docente in servizio sul registro di classe e giustificata il giorno stesso del ritardo o il giorno seguente, e comunque tassativamente non oltre il terzo giorno successivo. I successivi ritardi dovranno essere giustificati personalmente dai genitori.
- 10. I coordinatori di classe effettueranno una verifica puntuale e periodica di confronto fra la registrazione dei ritardi oltre le ore 08:30 da parte del Dirigente o suo delegato e la registrazione dei ritardi sul registro elettronico da parte del docente della prima ora, che dovrà quindi tempestivamente registrare il ritardo degli alunni al loro ingresso in aula. I coordinatori convocheranno tempestivamente i genitori o chi ne fa le veci, a fronte di situazioni di ripetuti e/o ingiustificati ritardi/uscite anticipate degli alunni.
- 11. Oltre l'inizio della seconda ora non è consentito l'ingresso degli alunni, se non per motivi eccezionali e debitamente documentati, valutati al momento dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
- 12. Il Dirigente Scolastico, previa richiesta documentata presentata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, può concedere eccezionalmente una deroga annuale per difficoltà di trasporto non risolvibili attraverso i limiti di tolleranza di cui sopra, decidendo, caso per caso, il limite orario consentito per l'accesso alla prima ora.

13. L'uscita dall'Istituto avviene allo scadere dell'ultima ora di lezione prevista dall'orario del giorno. Solo eccezionalmente, e per motivazioni debitamente documentate, possono essere prese in esame ed autorizzate le richieste di uscita anticipata che, comunque, può essere concessa di norma solo per le ultime due ore di lezione (nel caso di giorni con quattro ore di lezione, solo per l'ultima ora) e comporta la detrazione delle ore di assenza dal monte ore complessivo necessario per la validità dell'anno scolastico. Le uscite anticipate, richieste tramite libretto personale, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato al momento dell'ingresso a scuola, lasciando il libretto al collaboratore scolastico addetto al centralino, e sono consentite per non più di 10 (dieci) volte nel corso dell'anno scolastico. Per i minorenni la richiesta deve essere fatta da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, che è tenuto a prelevare personalmente il/la figlio/a (eccezionalmente sarà consentito il prelievo di alunno minorenne da parte di terzi maggiorenni muniti di delega).
14. Per gli studenti ritardatari e/o con uscite anticipate, tranne nei casi documentati di cui ai commi 2, 3 e 4, sono previste forme di recupero in attività didattiche e/o integrative/extracurricolari e/o di ricerca individuale e/o di utilità collettiva.
15. Durante la pausa di socializzazione è fatto assoluto divieto agli/alte alunni/e di uscire dall'ambito scolastico. Il personale docente garantisce la sorveglianza. Terminato l'intervallo della pausa gli studenti devono rientrare sollecitamente nelle classi per la regolare ripresa delle lezioni.
16. La presenza in classe è condizione necessaria per un efficiente ed efficace "apprendimento educato" e per il regolare svolgimento delle lezioni. Gli/le alunni/e sono invitati/e ad evitare le uscite dalla classe che devono essere autorizzate dagli insegnanti nei casi di stretta necessità e per breve tempo. È pertanto vietato sostare e/o attardarsi nei corridoi, negli atri, nei cortili e nei bagni ed uscire nel cambio dell'ora privi di autorizzazione.
17. È tassativamente vietato:
 - fumare nei locali dell'Istituzione scolastica, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
 - usare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche (i-pod, lettori mp3 ecc.), salvo diversa disposizione del docente, finalizzata esclusivamente allo svolgimento dell'attività didattica;
 - recarsi al bar interno durante l'orario delle lezioni;
 - sporcare o danneggiare gli spazi e il patrimonio scolastico;
 - partecipare alle lezioni di educazione motoria privi dell'abbigliamento adeguato.

Art. 4. AUTOGESTIONE E OCCUPAZIONE

1. L'autogestione degli studenti interrompe il regolare svolgimento delle lezioni e impedisce una regolare vigilanza sui minori assegnati all'istituto scolastico durante il tempo scuola; pertanto l'autogestione non è da ritenersi a tutti gli effetti un comportamento regolare.
2. L'occupazione dei locali scolastici è a tutti gli effetti un'azione illegale e sarà segnalata ai responsabili dell'ordine pubblico sia locale che provinciale, oltre che al Dirigente dell'Ufficio XI, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone. Il Dirigente Scolastico, i docenti e tutto il personale ATA, in tale situazione, non sono ritenuti responsabili di quanto avviene all'interno dell'edificio scolastico.
3. Le assenze dovute all'autogestione/occupazione sono da considerarsi assenze arbitrarie e non autorizzate dalle lezioni e pertanto ingiustificate.
4. È severamente vietato agli alunni esercitare pressioni su altri alunni non consenzienti ai quali va garantita, comunque, l'attività didattica.
5. I danni alle attrezzature e alle strutture della scuola, compiuti durante l'autogestione/occupazione, dovranno essere risarciti direttamente dagli alunni, se maggiorenni, o dai loro genitori, se minorenni.
6. Durante l'autogestione/occupazione i laboratori e le aule speciali dovranno essere chiusi a chiave.
7. Il docente presterà regolare servizio presso la sede dell'istituto, nella propria classe, firmando il registro di classe, facendo l'appello e assicurando la regolare attività didattica anche a un solo alunno richiedente.
8. Il docente sul registro di classe e sul registro personale dovrà annotare in modo puntuale, relativamente ad ogni ora del proprio servizio, se gli studenti si dichiarano in autogestione o se qualcuno di questi svolge regolarmente lezione.
9. Gli alunni che si dichiarano in autogestione alla prima ora, si autogestiranno per tutte le ore previste dall'orario scolastico in quella giornata; analogamente gli alunni che parteciperanno alla lezione della prima ora, continueranno a svolgere regolare lezione fino a conclusione dell'orario scolastico.
10. Durante l'occupazione i docenti con i rispettivi registri, di classe e personali, dovranno permanere presso la sala docenti e segnare sul registro di classe e sui registri personali, limitatamente alle proprie ore di servizio, "scuola occupata-lezione non svolta".
11. I docenti, al termine del proprio servizio, avranno cura di riporre i propri registri personali nei cassetti appositi, ricordando che il registro personale è un documento ufficiale del cui mantenimento è responsabile il docente medesimo.
12. Il personale ausiliario vigilerà sugli ingressi dell'istituto onde evitare l'accesso di persone estranee nei locali della scuola.
13. I collaboratori scolastici, affidati ai vari piani della scuola, dovranno essere presenti nelle proprie postazioni per segnalare situazioni di grave disordine, violenza, vandalismo.
14. Al termine dell'orario scolastico il personale ausiliario chiuderà a chiave la sala docenti.

15. Le assenze per autogestione/occupazione comportano la sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite di più giorni, la riduzione o soppressione delle visite guidate ed eventuali sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un numero di giorni pari ai giorni di occupazione e/o autogestione.

TITOLO III

PERSONALE DOCENTE

I docenti, unitamente al personale A.T.A., partecipano e cooperano alla realizzazione di un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona degli studenti e delle studentesse e alla costruzione di un servizio educativo- didattico di qualità.

Art. 1. DOVERI DEI DOCENTI

1. I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio. È rimessa alla valutazione del Dirigente Scolastico l'adozione di strumenti per comprovare l'effettiva osservanza dell'orario di servizio.
2. Ogni docente deve tenere aggiornato il proprio registro e quello di classe. Sul primo riporterà progressivamente l'attività didattica svolta, le valutazioni relative alla materia insegnata, i giudizi relativi ai singoli alunni e le classificazioni intermedie e finali. Sul secondo registrerà le assenze, le giustificazioni, gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati e le verifiche programmate. Il docente deve, al termine di ogni prova, comunicare esplicitamente il voto, il giudizio e le eventuali strategie per migliorare l'apprendimento; le prove scritte, sia sommative che formative, devono essere riportate allo studente di massima entro 15 giorni, debitamente corrette e classificate. Alla fine dell'anno il docente presenterà una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento, accuratamente programmato nella fase iniziale dell'a.s.
3. Durante lo svolgimento dell'attività di laboratorio l'obbligo di vigilanza del docente sugli alunni assume un carattere di particolare gravità per il dovere aggiuntivo di assicurare costantemente un'azione responsabile di prevenzione dei rischi. Per nessun motivo e in nessun caso gli alunni possono trovarsi incustoditi in un laboratorio.
4. I docenti hanno la responsabilità della vigilanza secondo quanto sancito dall'art. 2048 del Codice Civile: “[...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”. La vigilanza sugli alunni deve essere continua, scrupolosa, attenta.
5. Durante il periodo di affidamento il docente non deve mai allontanarsi dall'aula lasciando la classe incustodita. Nei casi eccezionali e di emergenza che impongano l'allontanamento, il docente provvederà comunque ad affidare la classe alla momentanea vigilanza di un collaboratore scolastico.
6. I docenti devono trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il Dirigente, quando per legittimo impedimento non possono recarvisi;
 - assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni;
 - intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli;
 - cooperare al buon andamento dell'Istituto seguendo le determinazioni del Dirigente;
 - partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
 - partecipare alla realizzazione delle iniziative educative dell'Istituzione scolastica, deliberate dai competenti organi;
 - curare i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
 - partecipare ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sono stati nominati componenti.
 - Espletare le attività funzionali all'insegnamento (obbligatorie) per
 - un totale di 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica d'inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali (art. 28 CCNL 2006-2009, comma 3, lettera a)
 - un impegno non superiore alle 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe (ad esclusione degli scrutini), secondo il piano annuale delle attività (art. 28 CCNL 2006-2009, comma 3, lettera b)
7. È fatto divieto ai docenti di usare il cellulare durante lo svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali.
8. È proibito l'accesso nell'Istituzione scolastica di persone estranee, prive dell'autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato.

9. L'attività didattica, anche quando il numero degli alunni in classe è esiguo, non deve subire alcuna riduzione o limitazione che penalizzi i presenti a beneficio degli alunni assenti, tale situazione non conferendo al docente la facoltà di esimersi dal prestare la propria opera.
10. I docenti, i cui alunni siano tutti assenti, devono darne sollecita comunicazione al Dirigente Scolastico.
11. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto.
12. La funzione docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il personale non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
13. Il docente deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni e comunicazioni relative alla propria funzione.

TITOLO IV

PERSONALE A.T.A.

Secondo i principi del miglioramento delle prestazioni, della ottimizzazione delle risorse, il personale A.T.A., nel rispetto dei profili professionali e delle funzioni, collabora con il Dirigente Scolastico e il personale docente al generale buon andamento del servizio scolastico.

Art. 1. DOVERI DEL PERSONALE A.T.A.

1. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, oltre a sovrintendere, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo-contabili, curandone la gestione e il coordinamento, assicura, unitamente al Dirigente Scolastico, i servizi generali dell'Istituzione scolastica in coerenza e strumentalmente rispetto agli obiettivi del P.O.F. di Istituto.
2. Per quanto riguarda l'esercizio e l'orario dei servizi di segreteria, questi sono esposti al pubblico tramite avvisi firmati dal D.S.G.A..
3. Per quanto attiene ai diritti e ai doveri del personale A.T.A., si rinvia alla vigente normativa in materia e a quanto indicato dai dispositivi contrattuali.
4. Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici devono eseguire gli ordini loro impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
5. Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici, ai quali venga impartito dal proprio superiore un ordine che essi ritengano palesemente illegittimo, devono farne rimostranze allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il suddetto personale ha il dovere di darvi esecuzione; non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

TITOLO V

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

PREMESSA

Con l'apporto delle competenze professionali del personale, con la collaborazione della componente studentesca, il concorso delle famiglie e l'utilizzazione delle risorse strumentali e dei sussidi didattici, l'Istituzione scolastica garantisce, nell'ambito delle disponibilità finanziarie e della situazione ambientale, le condizioni per il raggiungimento delle finalità educative e degli obiettivi formativi espressi nel P.O.F. In particolare cura la progettazione ed attivazione di esperienze di ampliamento-potenziamento dell'offerta formativa e di iniziative integrative e complementari anche in orario extracurricolare.

Art. 1. NOTE ESPLICATIVE

1. Le iniziative integrative e complementari, oltre alla fase propositiva, possono, nel rispetto del D.P.R. n. 567/1996, art. 4, essere organizzate e gestite dalla stessa componente studentesca.
2. All'interno dell'offerta formativa, le visite guidate e i viaggi d'istruzione costituiscono esperienze di arricchimento culturale e strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti

paesaggistici, artistici, storico-sociali, folcloristici ecc. Non possono, pertanto, avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici.

3. Gli organi scolastici interessati alle attività in oggetto sono:
 - Il Collegio dei docenti e i Consigli di classe per quanto attiene alla promozione e alla programmazione nei suoi aspetti didattico-educativi e culturali;
 - Il Consiglio di Istituto in relazione alle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo e alle competenze deliberative assegnategli dal D.lgs. n. 297/1994 e dal D.I. n. 44/2001;
 - il Dirigente Scolastico in relazione alla funzione dirigenziale e di gestione assegnatagli dal D.lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i.

Art. 2. ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE

1. L'attività didattica esterna è ritenuta elemento fondante dell'offerta formativa dell'Istituto di Istruzione Superiore "Anagni" finalizzata all'ampliamento dell'orizzonte culturale, e, come tale, parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento in accordo con le linee programmatiche didattico-educative esposte nel P.O.F.; le attività didattiche esterne, senza costi per gli studenti, sono obbligatorie e quindi la mancata partecipazione sarà considerata assenza da giustificare.
2. L'attività didattica esterna si articola nelle seguenti tipologie:
 - Visita guidata antimeridiana
 - Visita guidata diurna
 - Viaggio di istruzione
 - Partecipazione ad iniziative ed eventi culturali fuori sede.
3. **La visita guidata antimeridiana** ha di norma una durata coincidente con l'orario di lezione curricolare. L'eventuale assenza deve essere giustificata con l'apposito libretto. Il docente accompagnatore, al quale viene conferita nomina dal Dirigente Scolastico, raccoglie e consegna agli Uffici amministrativi le autorizzazioni alla partecipazione sottoscritte dai genitori degli studenti; per quanto concerne le quote da versare con un congruo anticipo, l'Istituzione scolastica si avvarrà delle forme normative di contabilità.
4. **La visita guidata diurna** ha, di norma, una durata massima di 12 ore, con partenza, salvo casi particolari e debitamente motivati, alle ore 08:00 e rientro entro le ore 20:00; le modalità di svolgimento e gli adempimenti preventivi sono gli stessi previsti per le visite antimeridiane. Se non è possibile svolgere la visita guidata in giornata prefestiva, nella giornata scolastica immediatamente successiva non vengono svolte verifiche scritte e orali. Le verifiche scritte e orali sono ugualmente sospese nelle giornate scolastiche in cui si svolgono in orario antimeridiano attività o manifestazioni programmate dal Collegio dei docenti nell'ambito del P.O.F. o nel giorno successivo alle stesse, nel caso che il loro svolgimento riguardi l'orario pomeridiano. Le visite guidate antimeridiane e diurne non sono sottoposte a precisi vincoli rispetto al numero e ai termini di presentazione della richiesta.
5. **Viaggio di istruzione**
 - 5.1. La partecipazione degli studenti al viaggio di istruzione è facoltativa.
 - 5.2. La partecipazione di ciascuna classe al viaggio di istruzione eventualmente programmato è subordinata alla disponibilità all'accompagnamento di almeno un docente della classe o dell'Istituto. Successivamente alla conclusione delle attività di programmazione da parte dei Consigli di classe e alla definizione articolata del programma da parte dei docenti accompagnatori, il Dirigente Scolastico provvede al riscontro delle adesioni degli studenti partecipanti mediante l'acquisizione agli atti del programma preventivo fornito dall'agenzia prescelta, debitamente sottoscritto dai genitori, e della ricevuta di versamento della quota di acconto sul conto corrente bancario o postale dell'Istituto.
 - 5.3. La sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento del viaggio di istruzione deve assicurare il normale svolgimento dell'attività didattica per le classi non impegnate nel viaggio e per gli studenti che non aderiscono, per i quali resta l'obbligo della frequenza delle lezioni per l'intera durata del viaggio.
 - 5.4. I viaggi di istruzione devono essere proposti e programmati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) presenza di norma di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni/e;
 - b) gli accompagnatori dovranno essere di norma docenti della classe;
 - c) in casi eccezionali si potrà far ricorso ad altro personale dell'Istituzione scolastica;
 - d) presenza del docente di sostegno in caso di presenza di alunno/a disabile;
 - e) contenimento della spesa in limiti ragionevoli, per non creare situazioni discriminatorie;
 - f) garanzia di copertura assicurativa per tutti i partecipanti;
 - g) partecipazione quanto più ampia possibile degli studenti.
 - 5.5. E' opportuno, ai fini di un'ordinata preparazione-organizzazione dei viaggi d'istruzione, che i Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe avanzino le proposte dei viaggi con congruo anticipo, inserendole nell'ambito

della progettazione didattica con l'indicazione della/e mèta/e e dei giorni da utilizzare e la dichiarazione di disponibilità dei docenti accompagnatori.

5.6. I viaggi all'estero sono estesi di norma solo alle ultime classi.

6. Partecipazione ad iniziative ed eventi culturali fuori sede

1. La partecipazione a concorsi, convegni, scambi culturali, a richiesta dei singoli studenti o su designazione dell'Istituzione scolastica, è, comunque, facoltativa e subordinata all'autorizzazione della famiglia e alla disponibilità di docenti accompagnatori.

2. Per tutte le attività didattiche fuori sede, visite guidate e viaggi di istruzione, il Dirigente Scolastico conferisce anticipatamente apposita nomina ai docenti delle rispettive classi individuati come accompagnatori, tenendo presente sia le esigenze di un'adeguata vigilanza degli studenti coinvolti e del supporto didattico necessario in fase di svolgimento dell'iniziativa, sia le esigenze dell'attività curricolare delle altre classi, come da vigente orario delle lezioni.

7. I giorni destinati ai viaggi di istruzione sono:

CLASSI	GIORNI	PERNOTTAMENTI
I e II	max. 4	3 pernottamenti
III e IV	max. 6	5 pernottamenti
V	max. 7	6 pernottamenti

È concesso utilizzare le domeniche e altri giorni festivi solo in casi eccezionali; il rientro dovrà preferibilmente avvenire in giorno prefestivo.

8. È ritenuta inopportuna, demandando la decisione al Consiglio di classe, sentito il parere dell'Organo di garanzia interno all'Istituzione scolastica, la partecipazione ai viaggi d'istruzione degli/delle alunni/e che abbiano manifestato in precedenti attività comportamenti scorretti e indisciplinati o che abbiano turbato il regolare andamento delle medesime.
9. Resta comunque fermo che gli/le alunni/e, durante i viaggi d'istruzione, le visite guidate ed altre attività didattiche fuori sede sono sottoposti a tutte le norme del Regolamento di disciplina.
10. A conclusione di ogni viaggio d'istruzione, i docenti accompagnatori redigono una relazione congiunta sull'andamento dell'attività svolta e sul comportamento degli/delle alunni/e, segnalando eventuali carenze e inadempienze da parte dell'agenzia organizzatrice.
11. Rientrano nell'offerta formativa anche le attività di tirocinio, di stage, di ricerca ed esercitazioni sul campo e gli scambi educativi come esperienze finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche degli indirizzi di studio. Tali attività devono trovare coerente collocazione nella progettualità curricolare dei Consigli di classe ed essere in sintonia con le indicazioni del P.O.F.

TITOLO VI

BIBLIOTECA, LABORATORI E ATTREZZATURE

1. Il funzionamento della biblioteca di Istituto è disciplinato da norme elaborate dal Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. Nei limiti della situazione dei locali e degli orari di servizio del personale, dette norme devono garantire:
 - l'agevole accesso al prestito e la consultazione;
 - l'accesso alla biblioteca anche nelle ore pomeridiane da parte del personale dell'Istituzione scolastica, degli/delle alunni/e e dei genitori.
2. La direzione della biblioteca è affidata, se presente, ad un docente fuori ruolo che può essere coadiuvato per il funzionamento da due docenti designati dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei docenti. Il docente-bibliotecario, alla fine di ogni anno scolastico, redige una relazione da presentarsi al Consiglio di Istituto sull'andamento dei prestiti e della consultazione, sui lavori di inventariazione e catalogazione, con eventuali suggerimenti o proposte per il miglioramento e lo sviluppo del servizio.
3. Il funzionamento dei laboratori è assicurato dai docenti nominati annualmente dal Dirigente Scolastico. Tali insegnanti stabiliscono, con la cooperazione dell'assistente tecnico, i tempi e le modalità di utilizzo dei laboratori e predispongono a fine anno una relazione sulle attività svolte, con proposte e suggerimenti per il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature.
4. L'utilizzo della palestra e degli spazi esterni attrezzati per le attività ginnico-sportive è disciplinato dalle norme elaborate congiuntamente dai docenti di Educazione fisica e approvate dal Consiglio di Istituto.
5. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature, il materiale didattico e scientifico, le dotazioni librerie, le strutture e le suppellettili dell'Istituzione scolastica è tenuto al risarcimento del danno, ferme restando le

eventuali responsabilità disciplinari, civili e penali. Agli/alle alunni/e si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina.

TITOLO VII

FORMAZIONE CLASSI PRIME, ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI, ORARIO DELLE LEZIONI

1. La proposta di formazione delle classi prime è affidata ad una commissione designata all'interno del Collegio dei docenti, formata da tre insegnanti per il Liceo Classico "Dante Alighieri" e da tre insegnanti dell'Istituto Magistrale "Regina Margherita". È di competenza del Dirigente Scolastico il provvedimento finale.
2. La formazione dei gruppi-classe deve ispirarsi ai seguenti criteri:
 - distribuzione equilibrata dei livelli raggiunti nella scuola secondaria superiore di primo grado
 - equa distribuzione degli studenti e delle studentesse
 - possibile aggregazione per gruppi (non numerosi) di provenienza.
3. Nei casi di sdoppiamento o di accorpamento di classi, è di competenza del Consiglio di Istituto formulare i criteri. È di competenza del Dirigente Scolastico il provvedimento finale.
4. È attribuzione e competenza del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti annualmente deliberate, procedere all'assegnazione delle classi ai docenti.
5. Ai fini dell'assegnazione delle classi ai docenti si indicano i seguenti criteri generali:
 - riferimento ai superiori interessi dell'istituzione scolastica;
 - rispondenza alle esigenze didattiche generali di ciascun corso e/o classe;
 - continuità didattica;
 - anzianità di servizio.
6. Rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Dirigente Scolastico la formulazione dell'orario; il Dirigente ha facoltà di delegare tale operazione ai collaboratori e/o ad una commissione. L'orario definitivo delle lezioni è pubblicato all'albo dell'Istituto per tutta la durata dell'anno scolastico o, in alternativa, è comunicato con apposita circolare dirigenziale. Tale pubblicazione o circolare ha valore di notifica per tutte le componenti della comunità scolastica.
7. Nell'ambito dell'autonomia didattico-organizzativa e in sintonia con il P.O.F., l'Istituzione scolastica può adottare diverse e nuove forme di articolazione oraria.

TITOLO VIII

CONDIZIONI AMBIENTALI E SICUREZZA

1. L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Il personale ausiliario o la ditta privata si adoperano per garantire la costante igiene dei servizi.
2. E' costituita annualmente una commissione per la sicurezza, che risulta composta nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e della vigente normativa sindacale.
3. Il Dirigente Scolastico, con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ad inizio di ogni anno, predispose o aggiorna: a) il documento di valutazione dei rischi con indicazioni per l'eliminazione e/o riduzione dei medesimi; b) il piano di evacuazione e le norme di comportamento in situazioni di emergenza.
4. Nel corso di ogni anno scolastico devono essere previste iniziative di informazione e formazione per la componente docente e non docente e/o per quella studentesca, finalizzate all'acquisizione di un'adeguata "cultura della sicurezza", ed almeno due prove di evacuazione dell'Istituto. E' opportuno che l'espletamento di tali iniziative possa trovare, nei limiti del possibile, la collaborazione della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
5. Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto obbligo per tutta la popolazione scolastica osservare le norme e rispettare le disposizioni sulla sicurezza.

TITOLO IX

PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. L'Istituzione scolastica assicura adeguata pubblicità ad atti o provvedimenti da portare a conoscenza di generalità di destinatari tramite un apposito "Albo" istituzionale.
2. Le comunicazioni o informazioni di natura sindacale sono esposte nella predisposta bacheca.
3. Per quanto attiene all'accesso ai documenti, si rinvia alla L. n. 241/1990 e s.m.e.i. e alla relativa regolamentazione e a quanto disposto dalla normativa sulla tutela dei dati personali.
4. È consentito agli studenti e alle studentesse comunicare fra loro mediante avvisi ciclostilati, stampati o manifesti affissi in spazi appositamente destinati, purché datati e firmati e con il nulla osta del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.
5. L'Istituzione scolastica prende le mosse dalla consapevolezza che la comunicazione diventa nel nuovo quadro di competenze istituzionali *elemento chiave dell'autonomia* in quanto può:
 - favorire il superamento dell'autoreferenzialità dell'Istituzione scolastica
 - creare un clima positivo e far condividere finalità/valori
 - accrescere il numero degli attori del processo educativo
 - favorire la tempestività nella conoscenza delle aspettative/bisogni dell'utenza
 - promuovere la coerenza con l'offerta formativa
6. La comunicazione esterna è gestita mediante uno o più (ma non necessariamente tutti) dei seguenti canali: incontri/riunioni; seminari; sito web; posta elettronica; telefax; posta ordinaria; libretto delle giustificazioni.
7. L'Istituzione scolastica assicura all'utenza la tempestività del contatto telefonico, stabilendo modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona in grado di fornire le informazioni richieste.
8. Per le informazioni all'utenza sono predisposti:
 - a) L'Albo di Istituto;
 - b) il sito internet: [http:// www.liceodanteanagni.com](http://www.liceodanteanagni.com);
 - c) una tabella dell'orario di servizio del personale dipendente;
 - d) l'organigramma degli uffici e degli organi collegiali;
 - e) l'organico del personale docente e A.T.A.;
 - f) una bacheca sindacale;
 - g) una bacheca per i genitori;
 - h) una bacheca per gli studenti.
9. Presso l'ingresso e gli uffici sono presenti e riconoscibili gli operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
10. Il rapporto di comunicazione con le famiglie è improntato alla massima collaborazione e trasparenza.
11. I singoli genitori che vorranno incontrarsi con i docenti potranno conferire con gli stessi ogni settimana, secondo l'orario stabilito che sarà affisso all'albo dell'Istituzione scolastica dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo.
12. Due volte all'anno i docenti incontreranno i genitori in orario pomeridiano. La data dei ricevimenti collettivi, prefissata nella programmazione di inizio d'anno, sarà comunicata tramite circolare interna e pubblicazione all'albo dell'Istituzione scolastica.
13. I genitori che vorranno informarsi o controllare le assenze dei propri figli potranno prendere visione del registro generale delle assenze presso la segreteria dell'Istituzione scolastica o avvalersi delle procedure telematica attivate dall'Istituto o dal M.I.U.R.
14. Studenti e genitori hanno il diritto di conoscere, con immediatezza, il voto attribuito dal docente ad ogni verifica, comprensivo di giudizio se la verifica è scritta. In assenza del docente interessato il Dirigente Scolastico o suo delegato può fornire al richiedente l'informativa di cui sopra.
15. Il calendario delle riunioni dei Consigli di classe è predisposto ad inizio d'anno e messo a conoscenza dei membri elettivi tramite libretto scolastico.

TITOLO X

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente Regolamento di disciplina, adottato in attuazione delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 (concernenti lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"), della N.M. del 31/07/2008, prot. n. 3602/P0 e del D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, art. 7, intende definire i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli Organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso completa il Regolamento di Istituto e il P.O.F. deliberato annualmente dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

I. DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo I. Gli studenti sono tenuti:

1. a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto dell'Istituzione scolastica e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. a mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano e con il rinnovato Statuto delle studentesse e degli studenti;
4. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici;
5. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituzione scolastica;
6. a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell'Istituzione scolastica;
7. a partecipare alle attività scelte liberamente nell'ambito dell'apertura pomeridiana dell'Istituzione scolastica e a contribuire con impegno e partecipazione alle attività educative condivise dalla rappresentanza degli studenti negli organi collegiali e dal comitato studentesco;
8. a partecipare alle riunioni degli organi dell'Istituzione scolastica nei quali sono eletti;
9. a non utilizzare durante le lezioni o le attività didattiche i telefonini, i giochi elettronici e i riproduttori di musica;
10. a fruire del servizio bar interno rispettando gli orari di accesso senza creare disturbo allo svolgimento delle attività dell'Istituzione scolastica e senza diminuire il proprio impegno scolastico.

Articolo II. Gli alunni che manchino ai doveri scolastici di cui all'art. I del presente Regolamento, senza giustificato motivo, sono sottoposti a sanzioni disciplinari, il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Articolo III. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita dell'Istituzione scolastica sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Articolo IV. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Per attività in favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nell'Istituzione scolastica, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:

- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori dell'Istituzione scolastica;
- attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico;
- attività di piccola manutenzione e di pulizia dei locali e delle aree limitrofe adiacenti all'Istituto;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- attività di ricerca e di produzione di elaborati.

Articolo V. Le attività in favore della comunità scolastica nelle quali si delibera la conversione delle sanzioni sono individuate dal Dirigente scolastico nel rispetto dei principi dettati dallo statuto degli studenti e delle studentesse, nell'ambito delle attività discusse e valutate periodicamente dal Collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto e sulla base delle indicazioni dell'organo che ha irrogato la sanzione.

Articolo VI. Per la violazione dei doveri indicati al punto 9 dell'articolo I è prevista la sanzione del ritiro temporaneo delle apparecchiature elettroniche degli alunni da parte del Dirigente scolastico e/o del docente che rileva la violazione.

Articolo VII. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Articolo VIII. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni sono sempre adottati a seguito di decisione del Consiglio di classe e possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Articolo IX. L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Dirigente scolastico in concorso con il vicario o almeno uno dei collaboratori, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Articolo X. Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.

Articolo XI. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra Istituzione scolastica.

Articolo XII. Nel caso si verificano infrazioni disciplinari non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.

Articolo XIII. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

Articolo XIV. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/98, così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 235/07.

Articolo XV. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

Articolo XVI. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Articolo XVII. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 della L. 241/1990).

Articolo XVIII. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Articolo XIX. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Articolo XX. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una Istituzione scolastica ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Articolo XXI. Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra Istituzione scolastica ci sarà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di Istituzione scolastica non porrà fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che seguirà il suo iter fino alla conclusione.

Articolo XXII. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 249/98 e s.m., e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 137/08 (convertito in L. n. 169/08) dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9/bis dell'art. 4 del D.P.R. n. 249/98 e s.m. (cfr. *infra* le mancanze disciplinari nn. 18, 19 e 20 del successivo cap. II, *Modalità di applicazione delle sanzioni*, art. 1); b) che violino i doveri di cui ai commi 1 ("Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio"), 2 ("Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi") e 5 ("Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola") dell'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e s.m.

II. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo I. Le infrazioni ai doveri di cui al cap. 1 del presente Regolamento di disciplina ("Doveri degli studenti") sono

sanzionate, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che siano state effettivamente commesse dallo studente incolpato e previa valutazione delle precedenti sanzioni irrogate, secondo le seguenti modalità e procedure, in proporzione alla gravità della mancanza:

Mancanze disciplinari	Sanzioni	Organi competenti
1. Assenze reiterate prive di giustificazione adeguata o in coincidenza di verifiche; 2. assenze non giustificate	Ammonizione verbale o scritta o censura Non ammissione dell'alunno se il giorno successivo non viene accompagnato da uno dei genitori, a seguito di convocazione	Docente o Capo di Istituto
3. Ritardi frequenti e ingiustificati; 4. entrate posticipate in seconda ora, abituali ed immotivate; 5. uscite anticipate reiterate e non adeguatamente documentate; 6. presentazione di dichiarazioni false per contenuto o per sottoscrizione	Ammonizione verbale o scritta o censura Non ammissione dell'alunno se il giorno successivo non viene accompagnato da uno dei genitori, a seguito di convocazione	Docente o Capo di Istituto
7. Mancanza del materiale didattico occorrente 8. Mancato assolvimento degli impegni scolastici 9. Disturbo delle attività didattiche	Ammonizione verbale o scritta o censura Non ammissione dell'alunno se il giorno successivo non viene accompagnato da uno dei genitori, a seguito di convocazione	Docente o Capo di Istituto
10. uso ingiustificato di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici	Ammonizione verbale o scritta o censura e ritiro dell'apparecchiatura (se telefono cellulare privo della <i>sim card</i>), con riconsegna all'alunno al termine delle lezioni	Docente o Capo di Istituto
11. Mancato rispetto delle regole di utilizzo del bar 12. uscite frequenti durante e al cambio dell'ora e al di fuori del plesso di appartenenza	Ammonizione verbale o scritta o censura	Docente o Capo di Istituto
13. Danno premeditato oppure dovuto ad atteggiamento irresponsabile nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e, in generale, dell'ambiente e del patrimonio scolastico	Ammonizione verbale o scritta o censura, con obbligo di risarcimento e di ripristino della funzionalità delle strutture e degli oggetti danneggiati o dispersi	Docente o Capo di Istituto
	In caso di reiterate infrazioni di cui ai punti da 1 a 13 della Sezione "Mancanze disciplinari", allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, su proposta documentata del coordinatore di classe	Consiglio di Classe
14. Comportamenti gravemente offensivi, irrispettosi e lesivi dell'altrui personalità e/o reputazione (sia verbali che con atti) 15. Allontanamento arbitrario dalla scuola	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe

<p>16. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Minaccia; Percosse; Ingiurie; Violenza privata Reati di natura sessuale, ecc. <p>17. Comportamenti che provochino pericolo per l'incolumità delle persone (p. es. incendio, allagamento, ecc.)</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni. Verrà individuato un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica (valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale).</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>18. Recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana e di pericolo per l'incolumità delle persone, o atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale (nel caso in cui non siano esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'a.s.)</p>	<p>Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, o, nei casi meno gravi, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale).</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

III. IMPUGNAZIONI

Articolo I. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno all'Istituzione scolastica. Il ricorso, da inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico, deve contenere le motivazioni dell'impugnazione.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni; qualora l'Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Articolo II. L'Organo di Garanzia è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorgenti all'interno dell'Istituzione scolastica in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ("Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Articolo III. Contro le violazioni del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che decide previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

IV. PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- contestazione dell'addebito ed invito allo/a studente/ssa ad esporre le proprie ragioni, salvo volontà contraria dell'interessato/a;
- esposizione delle ragioni dello/a studente/ssa con eventuale verifica istruttoria sulle stesse;
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto;
- nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa allo/a studente/ssa e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

Le sanzioni disciplinari devono essere tempestivamente comunicate ai genitori dello/a studente/ssa.

V. ORGANO DI GARANZIA

Articolo I. L'Organo di Garanzia disciplinare è composto da quattro membri effettivi: il Dirigente scolastico, un docente, uno studente, e un genitore e da un membro supplente per ciascuna componente.

Articolo II. Esso ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente. Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del presidente ne assume le funzioni.

Articolo III. Il docente è designato annualmente dal Collegio dei docenti. Lo studente e il genitore sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Ciascuna designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.

Articolo IV. L'Organo di Garanzia opera nella sua completezza e decide a maggioranza dei suoi componenti, senza la possibilità di astensione. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo V. Il membro assente viene sostituito dal supplente della rispettiva componente. In caso di tre assenze consecutive si decade dall'incarico e il Consiglio di Istituto provvederà al reintegro.

Articolo VI. Lo studente che ha subito provvedimenti di ammonizione scritta o di censura scritta può chiedere, nel successivo anno scolastico, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto. L'Organo di garanzia, dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe, può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare, emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

VI. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Articolo I. Al momento dell'iscrizione gli alunni ed i genitori sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che prevede la dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto del presente Regolamento di disciplina e precisa i diritti ed i doveri di tutti i soggetti che instaurano un rapporto nella scuola: istituzione scolastica autonoma, studenti e genitori.

Articolo II. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato dal Collegio dei docenti ed è adottato dal Consiglio di Istituto. Prima dell'adozione, sulla proposta si esprimono il Comitato studentesco ed i singoli studenti e genitori e la stessa è pubblicata per 30 giorni sul sito web dell'Istituzione scolastica. Chiunque sia interessato potrà esprimere osservazioni, valutazioni e suggerimenti. Annualmente il Consiglio di Istituto, entro il 30 ottobre, qualora se ne ravvisi la necessità, procede alla sua revisione su proposta del Collegio dei docenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto e considerato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.